

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n: 23 dd. 23.06.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 11/09/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 12/03/2013

IL SINDACO
Borzaga Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battisti dott. Franco

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Richiami normativi.

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Ruffrè - Mendola e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16.06.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, sono godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332.

Tali terre sono destinate ad uso e servizi di pubblico interesse.

Art. 2

Decreto Commissario Usi Civici

Le terre rientranti nella categoria suindicata ed oggetto del presente regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei decreti del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928, n. 322.

Art. 3

Diritti d'uso civico riconosciuti.

I diritti della popolazione residente sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal commissario per la liquidazione degli usi civici con decreto 30.07.1940, n. 794/40 sono i seguenti:

- a) diritto di pascolo
- b) diritto di legnatico
- c) diritto di tagliare erba
- d) diritto di stramatico
- e) diritto di scavazione sassi e sabbia

Art. 4

Requisiti per il godimento.

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927 n. 1766 e del presente Regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune ed aventi nello stesso dimora abituale a partire dal primo giorno solare successivo a quello dell'iscrizione.

Tuttavia la sorte della legna spetta in misura intera agli aventi diritto dimoranti nel Comune per almeno 8 mesi all'anno.

Art. 5

Ampiezza del diritto.

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno del nucleo familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile: *Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.*

Art. 6

Nucleo familiare.

Il "nucleo familiare" o foco, ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 4.

Art. 7

Capofamiglia.

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia.

Si considera "capofamiglia" l'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe comunale o chi esercita la tutela sui componenti minori di età.

Art. 8

Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico.

L'esercizio del diritto d'uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

A tale scopo entro il mese di marzo di ogni anno, la Giunta Comunale potrà provvedere alla rideterminazione del corrispettivo che sarà richiesto annualmente ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Qualora non venga determinato il corrispettivo si applica quello in precedenza determinato.

Gli aventi diritto che, a seguito di avviso comunale, provvederanno nel termine fissato ad asportare la legna raccogliatrice o gli schianti siti in aree non servite da strade di accesso ed appositamente individuate dalla Giunta Comunale, avranno diritto all'esonero dal pagamento del corrispettivo per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico per i successivi due anni.

Nel caso in cui il numero delle richieste superi le aree disponibili si procederà a sorteggio tra i richiedenti.

Art. 9

Domanda annuale

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, anche in via telematica, entro il termine stabilito.

Art. 10

Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta Comunale, che delibera in merito, prima della sessione forestale, che si tiene ogni principio d'anno nella sede municipale.

CAPO II° USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 11

Determinazione quantitativi

L'Autorità Forestale, in sede di Sessione Forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano Economico dei beni silvo pastorali, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati saranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate, sarà determinato dalla Giunta comunale il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare.

Art. 12

Agevolazioni per disabili, malati e anziani

ART. 12

Agevolazioni per persone meritevoli di tutela *

“I nuclei familiari nei quali non sia presente nessun componente di sesso maschile di età compresa tra i diciotto ed i sessanta anni, o, benché presente, sia portatore di disabilità o invalidità certificata e/o affetto da malattia o patologia o difficoltà motorie debitamente comprovate che rendono impossibile o estremamente difficoltosa una partecipazione fattiva alle operazioni di taglio, raccolta ed esbosco, in sostituzione della sorte, potranno, previa richiesta, usufruire di un buono per l'acquisto di legna o derivati del legno (tronchetti – pallets, ecc.) da utilizzare presso segherie convenzionate della zona.

L'importo base del buono legna sarà stabilito annualmente dalla Giunta comunale, in base alle necessità ed alle richieste.

Art. 13

Legname ad uso commercio

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'Autorità forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano Economico, o stabilita con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11.

L'acquirente del lotto, prima di procedere a qualsiasi operazione di taglio, è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale una cauzione di € 500,00 per eventuali danni al patrimonio boschivo o forestale, comprese le strade, cagionati durante le attività di esbosco e trasposto del legname. Non sono considerati danni i danneggiamenti che conseguono normalmente alle operazioni di esbosco eseguite con l'ordinaria diligenza e perizia. La cauzione sarà restituita a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione Comunale e del custode forestale della assenza di danni.

* articolo modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 dd. 11/09/2012

Art. 14

Preferenza nelle vendite

Alle vendite di cui all'art. precedente, dovrà essere data la preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti dell'uso civico (art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 322).

Art. 15

Determinazione zone e modalità di utilizzazione

La determinazione delle zone dove e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive è di esclusiva competenza dell'Autorità forestale e pertanto l'Amministrazione comunale, sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta autorità.

Art. 16

Distinzione dei lotti per uso interno e per uso commercio

Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quelli per la vendita al commercio (uso commercio).

Art. 17

Bolletta di autorizzazione

Ad ogni utente sarà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 18

Determinazione annuale dei corrispettivi

La Giunta comunale, con le modalità previste all'art. 8, stabilirà annualmente l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti:

- della legna da ardere
- del legname da opera (metro cubo)
- delle antenelle e paleria minuta (a metro lineare)

Art. 19

Esazione corrispettivi

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 8, l'Amministrazione Comunale procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le entrate patrimoniali.

Art. 20

Esercizio attività imprenditoriali

Per l'esercizio di una industria (cioè qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale, agricola, od industriale propriamente detta) o per altri scopi

speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere né legname da costruzione per uso interno.

Art. 21

Utilizzazione dei prodotti accordati per uso interno

La legna e il legname accordato per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Rimane pure vietata la cessione del legname a terzi in compenso di trasporto, segazione o fatturazione nonché la permuta dello stesso con altro legname.

Solamente a richiesta, potrà essere autorizzata la permuta della sorte con la legna secca già tagliata oppure della perizia con legname già stagionato. Entro il termine di esbosco è ammessa la permuta anche nel caso di parenti fino al secondo grado in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale che chiedano di avere le sorti nell'ambito della stessa zona. È richiesto il consenso scritto dei permutanti e l'autorizzazione della Giunta Comunale.

La Giunta comunale eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari per evitare eventuali abusi.

Art. 22

Sorteggio annuale. Operazione di esbosco.

L'assegnazione agli utenti delle sorti legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso pubblicato anche sul sito internet del Comune.

Qualora il legname della sorte lo consenta, è permesso al beneficiario ricavarne assame, purché lo stesso sia adibito esclusivamente ad uso familiare.

L'Autorità forestale fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe le sorti legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'Amministrazione comunale, che ne disporrà come meglio ritiene.

Art. 23

Concessione delle perizie *(modificato con deliberazione n° 7 dd. 12/03/2013)*

La concessione delle perizie (legname per costruzione e ricostruzione degli edifici) viene decisa dalla Giunta comunale, su richiesta degli aventi diritto, che potranno beneficiare di tale particolare assegnazione, salvo comprovata necessità.

Le domande di assegnazione perizie dovranno indicare specificatamente il tipo di opera cui il legname sarà destinato e la concessione del legname uso interno resta vincolata all'utilizzo della precedente perizia per lo scopo specifico cui era stata destinata.

Le domande dovranno essere presentate prima della sessione forestale e verranno assegnate con apposita deliberazione giuntale che verrà assunta solo in presenza di idoneo titolo urbanistico, se richiesto dalle norme vigenti.

Gli aventi diritto pagheranno per il legname assegnato in perizia un prezzo eguale a quello medio di vendita dei lotti uso commercio dell'esercizio precedente, da cui andranno detratti gli eventuali costi di taglio ed allestimento. Si prevede inoltre una riduzione del 25% del prezzo sui primi sei metri cubi di legname assegnato.

Art. 24

Legna raccogliaticcia.

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliaticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo non destinati a sorti.

Art. 25

Ceppaie

Le ceppaie, ricavate dall'assegnazione di lotti o sorti, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, che annualmente le cederà agli utenti di uso civico, in base alle domande pervenute.

Le ceppaie saranno di volta in volta martellate dal custode forestale nel bosco prima della estirpazione.

E' vietato in ogni caso l'uso dell'esplosivo nei boschi comunali.

Per il taglio – esbosco delle ceppaie valgono le norme in vigore per le sorti legna ed ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta.

Art. 26

Sorveglianza.

Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta Comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli agenti comunali.

CAPO III°

USO CIVICO DI PASCOLO.

Art. 27

Uso civico di pascolo

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Art. 28

Zone bandite dal pascolo

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati dagli incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo comunale per 30 (trenta) giorni e consultabile ad ogni richiedente presso gli uffici comunali.

Art. 29

Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo

Sulla base delle determinazioni stabilite in sessione forestale la Giunta Comunale fissa annualmente, per ogni famiglia in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO IV° USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Art. 30

Domanda per la raccolta di stame e di erba

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Esame domande

In sede di Sessione Forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 32

Utilizzazione dei prodotti accordati

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 33

Determinazione corrispettivo

La Giunta Comunale stabilirà, con le modalità di cui all'art. 8 l'eventuale corrispettivo che i censiti dovranno pagare per il godimento di stromatico e di erbatico, in proporzione al quantitativo loro concessi.

La riscossione del corrispettivo seguirà la procedura indicata all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 34

Norme tecniche

La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Art. 35

Asporto dello stame dai boschi

Lo stame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

Art. 36

Bolletta di autorizzazione

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO V°

DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Art. 37

Modalità e limiti

Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla normativa provinciale vigente.

L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO VI°

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, è punito con una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al Codice Penale e salvo le seguenti specifiche sanzioni.

L'accertata violazione di quanto previsto dall'art. 21 co. 1 e 2 l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico è sospeso per un anno.

Il capofamiglia responsabile del mancato asporto della sorte legna perderà il diritto a ricevere la sorte l'anno successivo. In caso di sorti asportate parzialmente o asportate senza prelevare la ramaglia l'Amministrazione comunale applicherà al capofamiglia una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00.

Art. 39

Verbali di contravvenzione

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Art. 40

Incaricati della sorveglianza

Gli agenti forestali, nonché i custodi e agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 41

Transito sulle strade forestali

Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art.3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. 48/1978 e successive modificazione.

Art. 42

Abrogazioni norme anteriori

Le disposizioni regolamentari anteriori al presente regolamento sono abrogate.

INDICE

<i>CAPO I-</i>	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
	Art. 1 Richiami normativi.	pag. 2
	Art. 2 Decreto Commissario Usi Civici	pag. 2
	Art. 3 Diritti d'uso civico riconosciuti	pag. 2
	Art. 4 Requisiti per il godimento	pag. 2
	Art. 5 Ampiezza del diritto	pag. 2
	Art. 6 Nucleo familiare	pag. 3
	Art. 7 Capo famiglia	pag. 3
	Art. 8 Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico	pag. 3
	Art. 9 Domanda annuale	pag. 3
	Art. 10 Esame delle domande	pag. 4
<i>CAPO II-</i>	<i>USO CIVICO DI LEGNATICO</i>	
	Art. 11 Determinazione quantitativi	pag. 4
	Art. 12 Agevolazioni per disabili, malati e anziani	pag. 4
	Art. 13 Legname uso commercio	pag. 5
	Art. 14 Preferenza nelle vendite	pag. 5
	Art. 15 Determinazione zone e modalità di utilizzazione	pag. 5
	Art. 16 Distinzione dei lotti per uso interno e per uso commercio	pag. 5
	Art. 17 Bolletta di autorizzazione	pag. 5
	Art. 18 Determinazione annuale dei corrispettivi	pag. 5
	Art. 19 Esazione corrispettivi	pag. 5
	Art. 20 Esercizio attività imprenditoriali	pag. 5
	Art. 21 utilizzazione dei prodotti accordati per uso interno	pag. 6
	Art. 22 Sorteggio annuale. Operazione di esbosco	pag. 6
	Art. 23 Concessione delle perizie	pag. 6
	Art. 24 Legna raccogliatrice	pag. 6
	Art. 25 Ceppaie	pag. 7
	Art. 26 Sorveglianza	pag. 7
<i>CAPO III</i>	<i>USO CIVICO DI PASCOLO</i>	
	Art. 27 Uso civico di pascolo	pag. 7
	Art. 28 Zone bandite dal pascolo	pag. 7
	Art. 29 Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo	pag. 7
<i>CAPO IV-</i>	<i>USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO</i>	
	Art. 30 Domanda per la raccolta di stame e di erba	pag. 8
	Art. 31 Esame domande	pag. 8
	Art. 32 Utilizzazione dei prodotti accordati	pag. 8
	Art. 33 Determinazione corrispettivo	pag. 8
	Art. 34 Norme tecniche	pag. 8
	Art. 35 Asporto dello stame dai boschi	pag. 8
	Art. 36 Bolletta di autorizzazione	pag. 8
<i>CAPO V</i>	<i>DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI</i>	
	Art. 37 Modalità e limiti	pag. 9
<i>CAPO VI</i>	<i>SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI</i>	

Art. 38 Sanzioni	pag. 9
Art. 39 Verbale di contravvenzione	pag. 9
Art. 40 Incaricati della sorveglianza	pag. 9
Art. 41 Transito sulle strade forestali	pag. 9
Art. 42 Abrogazione norme anteriori	pag. 10
Indice	pag. 11